



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA n.645/2018 VERTENZA Carleo Pierpaolo+2 C/COMUNE SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Con atto notificato in data 23/3/2017 acclarato al n.5774 di prot.gen.le lo stesso giorno, i signori Carleo Pierpaolo, Carleo Jennifer e Giafrida Carmelina rappresentati e difesi dall'avv. Demetrio Ricciardone, citavano il Comune di Sala Consilina dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina all'udienza fissata per il giorno 3/6/2017 per le motivazioni riportate nell'atto di citazione medesimo, onde sentire dichiarare il Comune di Sala Consilina unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale oggetto di causa e condannare il Comune medesimo al risarcimento dei danni patiti al proprio autoveicolo, quantificati in euro 5000,00 a causa *"del materiale viscido ed oleoso presente sulla sede stradale – non visibile e non segnalato"* ...omissis ...vittoria di spese ed onorari del giudizio.

In conseguenza del suddetto atto di citazione ed a seguito della relazione all'uopo redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzione unitamente all'agente di Polizia Urbana, con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 12/4/2017 esecutiva ai sensi di legge, per tutte le motivazioni nella stessa rappresentate, veniva deciso di costituire l'Ente nel giudizio intrapreso, conferendo per l'effetto incarico all'avv. Nicola Colucci al fine di esperire ogni necessaria ed utile azione a tutela delle ragioni del Comune.

Il giudizio in parola si concludeva con la sentenza n.645/2018 depos. Il 26/11/2018, notificata all'avv. Colucci il 14/12/2018 e trasmessa a cura dello stesso il giorno 15 successivo, n.16611/2018 del 3/10/2018, con la quale il Giudice di Pace di Sala Consilina, per tutte le motivazioni nella stessa evidenziate, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il concorso di colpa del ricorrente, conducente l'autovettura oggetto del sinistro, e per l'effetto condannava il Comune di Sala Consilina al pagamento in favore dei sigg. Carleo Pierpaolo, Carleo Jennifer e Giafrida Carmelina della somma di euro 2.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese processuali, dichiarate compensate per 1/2 e liquidate in euro 854,38 di cui euro 154,38 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali, oltre CSG, Iva e Cap come per legge, a favore dell'avv. Demetrio Ricciardone, per dichiarato anticipo.

In merito alla suddetta sentenza il legale del Comune, l'avv. Colucci con nota pec del 6/12/2018, acclarata al n.20301/2018 di prot.gen.le, comunicava quanto di seguito testualmente riportato: *"a giudizio dello scrivente, si appalesa la vaga possibilità di superare la sentenza emessa dal Giudice*

di Pace di Sala Consilina considerato che, numerose e recenti sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale, non supportano positivamente la tesi dell'odierno convenuto, per cui si ritiene che, ad oggi il concorso di colpa contestato alle parti interessate nel procedimento n.455/2017 R.G., sia stato un buon esito. F.to Avv. Nicola Colucci".

Non si e' proceduto, pertanto, ad appellare la sentenza in parola, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Al fine di evitare possibili aggravii di onere per l'Ente con determina n.21 del giorno 28/1/2019, si è proceduto alla liquidazione a favore dei signori Carleo Pierpaolo, Carleo Jennifer e Giafrida Carmelina, della somma di euro 2.500,00, a titolo di risarcimento danni, e a favore del di loro legale, avv. Demetrio Ricciardone, la somma di euro 1.200,87 Iva,CPA e spese inclusi, come statuito dalla sentenza surrichiamata, con imputazione quindi della complessiva somma di euro 3.700,87 al cap.139 del corrente bilancio di previsione 2019-2020-Esercizio 2019.

In esecuzione alla detta determina, tesa ad evitare maggiori oneri per l'Ente,questo Comune ha provveduto al pagamento di quanto nella stessa determinato.

Giova richiamare la delibera n.2/2005 delle Sezioni Riunite –Regione Sicilia, con la quale la Corte dei Conti ha affermato che l'Ente puo' procedere immediatamente al pagamento del debito derivante da sentenza esecutiva, ancora prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, in quanto il consiglio comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito un atto dovuto." Le dianzi dette argomentazioni sono state di recente condivise dai giudici contabili campani, con la delibera n.2/2018, essendo i pagamenti certi sia nell'an che nel quantum.

Il Consiglio Comunale,pertanto, puo' procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente inoltre come per legge, dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

Li 4/3/2019

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFFARI GENERALI

Dott. Lucio Pisano

AMG/SEGR